strada del vino VESUVIO e dei prodotti tipici vesuviani

www.stradadelvinovesuvio.com

# STATUTO E DISCIPLINARE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VESUVIO E DEI PRODOTTI TIPICI VESUVIANI

# STATUTO E DISCIPLINARE

## Associazione denominata
## Strada del Vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani

**TITOLO I**

**Art. 1 – Costituzione**
È costituita un'Associazione, non lucrativa di utilità sociale denominata "Strada del vino Vesuvio e dei prodotti tipici vesuviani", in seguito denominata Strada ai sensi dell'art. 2 della legge 27 luglio 1999 n. 268, dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 e del DGR n. 3504/01 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2 – Durata**
L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.

**Art. 3 – Sede**
L'associazione ha sede presso la sede legale dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

**Art. 4 – Scopo**
L'Associazione si propone la valorizzazione dei territori a vocazione vitivinicola della provincia di Napoli inseriti nell'area DOC Vesuvio di cui al D.P.R. 13.1.83 e successive modificazioni nonché nel territorio dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio attraverso la realizzazione delle strade del vino nel rispetto della L.27.7.99 n.268 così come attuata dal Regolamento per la disciplina delle Strade Del Vino approvato dalla G.R.C in data 20.7.01 ed emanato con DPGR n.2212 del 15.10.01 e successive modificazioni approvate con DGR n.446 del 8.2.02 emanate con DPGR n.157 del 25.2.02 e successive modifiche e integrazioni.
L'associazione persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento mediante:

1 l'incentivazione dello sviluppo economico attraverso la promozione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
2 la valorizzazione e la promozione in senso turistico delle produzioni vitivinicole ed agricole, delle attività agroalimentari, delle produzioni di specialità enogastronomiche e delle produzioni dell'economia eco compatibile;
3 la valorizzazione delle attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della strada;
4 la promozione dello sviluppo di una moderna imprenditorialità capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

5 la trasmissione agli associati delle informazioni relative agli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento degli standards di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
6 l'esercizio di un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standards minimi di qualità;
7 il controllo, la tutela e la valorizzazione del marchio della "Strada del Vino Vesuvio e dei prodotti Tipici Vesuviani", svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell'adozione del marchio da parte degli associati o degli estranei;
8 lo svolgimento di attività di studio, di ricerca e campagne di informazione;
9 la gestione di centri di informazione, di azioni di commercializzazione, di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative e la pubblicazione di materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
10 lo svolgimento di attività formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della Strada;
11 svolgere un ruolo di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
12 diffondere l'immagine e la conoscenza della strada attraverso iniziative promozionale, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializzazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche,
13 pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della strada per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in particolare:
- ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale;
- rappresentare in giudizio gli interessi dell'associazione e dei singoli associati, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede.

**Art. 5 – Principi ispiratori e partecipazione**

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita dell'Associazione sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità; l'uniformità del rapporto associativo che preveda i medesimi diritti di voto (per statuti, regolamenti ed elezioni di organismi dirigenti) per tutti gli aventi diritto; eleggibilità libera degli organismi in base al principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci; criteri di ammissione ed esclusione del socio; pubblicizzazione per il corpo associativo delle convocazioni assembleari, delle deliberazioni e dei rendiconti.

**TITOLO II**

**Art. 6 – Associati: requisiti di partecipazione**

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione i seguenti soggetti, purché abbiano sede nel territorio circumvesuviano ed abbiano, per le singole categorie, regolare iscrizione alla Camera di Commercio ed i requisiti minimi di qualità previsti dalle norme primarie e secondarie vigenti:
a) produttori vitivinicoli singoli ed associati;
b) imprese agrituristiche;
c) imprese agricole e/o produttori specializzate in produzioni tipiche;

d) produttori specializzati in uve DOC;
e) enoteche, botteghe, del vino e dei prodotti tipici;
f) esercenti l'attività dell'agriturismo;
g) albergatori ed esercenti attività extra alberghiera ed esercenti attività di ristorazione;
h) imprese agroalimentari, dolciarie distillerie e liquorifici;
i) imprese artigiane e commerciali, tipiche locali con attività attinente agli scopi della "Strada";
j) consorzi per la tutela e le promozioni dei prodotti;
k) Enti pubblici che mettano a disposizione dell'associazione strutture e/o finanziamenti;
l) esercenti attività di somministrazione di pasti, bevande ed alimenti;
m) imprese esercenti attività turistico/ricettive ed associazioni turistiche locali;
n) associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della strada;
o) altri soggetti interessati ed individuati dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali; (ad esempio: Musei della vite e del vino e dei prodotti tipici; Enti ed organismi gestori di beni culturali e/o naturalistici; Consorzi per la tutela e la promozione dei prodotti, e/o comunque attori locali che abbiano tra gli scopi sociali le medesime finalità di valorizzazione delle risorse enogastronomiche dell'area individuata ed essere ubicate nella zona di produzione delle uve di cui alla legge 164/92, etc.)

Il numero di soci è illimitato.
In caso di subentro per successione ereditaria, (cambio di ragione sociale), ovvero di cessioni di quote gli aventi diritto debbono presentare domanda di subentro nel termine di 90 giorni e non sono tenuti a pagare la quota di iscrizione.

**Art. 7 – Domande di ammissione**

Le domande di ammissione, anche secondo lo schema approvato dall'assemblea devono essere presentate per iscritto mediante lettera raccomandata ovvero assunte al protocollo dell'Associazione devono contenere, oltre le necessarie indicazioni soggettive con la puntuale descrizione delle caratteristiche operative e/o produttive, la dichiarazione di accettazione del presente statuto e del regolamento nonché la dichiarazione di esser in possesso degli standards di qualità previsti dal Regolamento regionale sopra richiamato. I tempi di evasione sono stabiliti dal regolamento ed in ogni caso non possono superare i sessanta giorni.
Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, delibera in merito all'accoglimento della domanda di ammissione e di subentro.
L'associato può recedere dalla "Strada" con un preavviso di almeno cinque mesi.

**Art. 8 – Quote sociali: contributi**

Tutti gli associati si impegnano a versare:
1) una quota di ammissione all'Associazione, uguale per tutti e non rivalutabile, destinata a costituire il patrimonio dell'Associazione medesima, annualmente determinata dall'assemblea ordinaria in misura non superiore al 10% di quella determinata per l'anno precedente. In caso di mancata deliberazione assembleare sul punto, si intende confermata la misura della quota di ammissione stabilita per l'anno precedente;
2) una quota annuale di partecipazione, nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

L'Associazione nei modi e nelle forme prescritte dalla legge, può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi associativi.
Le quote annuali devono essere versate in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio associativo.

**Art. 9 – Obblighi degli associati**

I soci si impegnano a:

a) cedere gratuitamente i prodotti da utilizzare per le attività di rappresentanza e promozione decise dall'Associazione;
b) osservare le norme legislative, regolamentari, statutarie e regolamentari, le delibere degli organi dell'Associazione;
c) promuovere ed agevolare le finalità sociali concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) permettere agli incaricati degli organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti del settore ai propri terreni, ed aziende al fine di esercitare i controlli di competenza, ivi comprese le verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata per l'ammissione ovvero per tutte le altre incombenze;
e) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione;
f) a versare i contributi e le quote di cui al precedente articolo 8.

**Art. 10 – Perdita della qualità di associato**

La decadenza dalla qualità di associato avviene:

a) per decesso dell'associato persona fisica o per scioglimento dell'associato persona giuridica;
b) per cessazione dell'attività o trasferimento dell'azienda fuori dal perimetro indicato dall'articolo 2;
c) per l'esercizio del recesso, da attuarsi in forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 5 (cinque) mesi;
d) per esclusione motivata da gravi e persistenze inadempienze ed inosservanze nei confronti degli obblighi legislativi, statutari e regolamentari, per frode nei confronti dell'Associazione ovvero per fallimento della ditta o società.

**Art. 11 – Sanzioni**

L'atto irrogativo di sanzione deve essere motivato ed è ricorribile innanzi al Collegio dei Probiviri nominato dall'assemblea. L'associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento di applicazione, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi

dell'associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravità del comportamento adottato:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell'associato, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà trovare applicazione una sanzione di maggiore gravità;
- sospensione per tutto l'esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualità di associato;
- esclusione dall'Associazione, per gravi motivi individuati dal consiglio Direttivo.

Tutte le sanzioni di cui sopra saranno adottate dal Consiglio. Nell'attesa, il Presidente dell'Associazione potrà immediatamente disporre la sospensione in via cautelare del socio dal godimento dei diritti sociali.
Lo stesso Presidente dovrà contestare l'addebito all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di contro deduzioni e difese; con la stessa raccomandata dovrà essere comunicato l'eventuale provvedimento di sospensione, i cui effetti decorreranno dalla comunicazione medesima.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, e non oltre i dieci giorni successivi, il Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la deliberazione sul merito.
Le sanzioni deliberate dal Consiglio dovranno essere comunicate all'interessato entro cinque giorni dalla data della relativa delibera. Contro di esse, entro il termine di quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'interessato potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La presentazione del ricorso sospende l'applicazione della sanzione. Il Collegio dei Probiviri deciderà in merito entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata contenente il ricorso.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri è proponibile anche contro le delibere del Consiglio Direttivo, qualora esse siano lesive dei propri diritti di associati, nel termine di dieci giorni dall'avvenuta notorietà delle medesime.
In tal caso il collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità della delibera in rapporto al disposto statutario.
Contro le decisioni del collegio dei Probiviri non è ammesso ulteriore ricorso.
Nel caso di esclusione da parte dell'Assemblea la relativa delibera viene notificata all'interessato, il quale può opporsi ai sensi di legge.
La procedura prevista dal presente articolo esaurisce l'azione del socio, il quale rinunzia al ricorso in altra sede contro le delibere definitive dell'Associazione.
È fatta comunque salva la facoltà di ricorso di cui all'art.24, terzo comma, c.c.

**Art. 12 – Subentro**

La qualità di associato è assolutamente intrasferibile, essendo imprescindibilmente collegata alla titolarità dell'impresa ovvero alla proprietà dell'azienda avente i requisiti richiesti dal presente statuto per la partecipazione all'Associazione.
Nel caso di successione nella titolarità dell'impresa, a seguito di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per successione ereditaria, il nuovo titolare dell'impresa può presentare domanda di subentro nell'Associazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'acquisto della titolarità. Sulle domande provvede, nei 60 (sessanta) giorni successivi, il Consiglio Direttivo, comunicando entro detto termine all'interessato l'accettazione ovvero il diniego della domanda medesima; frattanto l'interessato gode degli stessi diritti ed ha gli stessi doveri del precedente associato.
In caso di diniego della domanda, il subentrante può ricorrere al Collegio dei Probiviri; in caso di accettazione, non è tenuto a pagare la quota di ammissione.

**TITOLO III**

**Art. 13 – Organi dell'Associazione**
Sono organi dell'associazione:
- L'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione e Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato di Controllo;

Tutte le cariche sono elettive, onorarie e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese forfettario stabilito dell'Assemblea su proposta dal Comitato Direttivo.

**Art.14 – Assemblea degli associati**
Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali; ogni socio ha diritto ad un voto, in proprio e per delega fino ad un massimo di due deleghe per ciascun associato;
L'assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che questo lo riterrà opportuno, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci, ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione, da spedire, in forma scritta, anche a mezzo fax almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea al domicilio e recapito indicato dagli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilità agli amministratori non hanno diritto al voto.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, il quale nomina un segretario tra i soci presenti al fine della redazione del verbale della riunione.

**Art. 15 – Assemblea ordinaria**
L'assemblea ordinaria è il massimo organo di indirizzo dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:
1) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
2) discute e approva il Bilancio dell'Associazione;
3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
4) approva il Regolamento interno con gli standards di qualità;
5) nomina il Revisore dei Conti;
6) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
7) determina, su proposta del Collegio Direttivo, l'ammontare delle quote annuali di partecipazione e di iscrizione;
8) in sede di prima applicazione del Presente Statuto l'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione.

- Discute ed approva il programma generale dell'Associazione;
- approva le proposte di modifica dello statuto da portare in assemblea straordinaria;
- delibera sulla istituzione di un codice deontologico e lo approva;
- approva il marchio su proposta del Consiglio Direttivo;

- ratifica le decisioni assunte in via di urgenza dal Presidente o dal Consiglio Direttivo non di loro competenza.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale (ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi o allorquando si presenti richiesta scritta motivata al C.D. almeno 1/3 degli associati).
L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per la delega della metà più uno degli associati.
In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno 1/3 degli associati.
Le delibere, sia in prima, sia in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza degli intervenuti.
L'Assemblea ordinaria delibera altresì sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Le delibere dell'Assemblea sono trascritte in un apposito verbale firmato dal Presidente e controfirmato dal segretario.

**Art. 16 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri nonché su qualsiasi argomento previsto dalla legge e regolamenti o dallo statuto.
Essa, convocata nei modi e nelle forme previste per l'Assemblea ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione la seduta è valida con la presenza della metà più uno dei soci.
Le delibere assembleari sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

**Art. 17 – Consiglio di Amministrazione o Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i propri associati, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quelli dallo statuto o dalla legge riservati all'assemblea.
L'assemblea ordinaria fissa il numero di componenti il Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti consiglieri anche i non soci scelti tra persone di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

1) convocare l'Assemblea degli associati;
2) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente salvo che nel caso di prima applicazione quando il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea;
3) nominare e revocare il Comitato di Controllo;
4) deliberare, salve le competenze assembleari, su tute le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima, stabilite dall'assemblea;
5) adempiere a quanto previsto dall'art. 11 punto 4 del Regolamento; studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'Associazione e gli associati.

6) Deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
7) predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8) proporre la misura dei contributi secondo quanto previsto ai precedenti articoli;
9) approvare l'organico ed il regolamento del personale;
10) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliersi tra gli associati;
11) deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'Associazione;
12) nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o più Commissioni con funzioni e regolamentazioni indicate nel regolamento di applicazione del presente statuto;
13) adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalità di cui al precedente art. 11;
14) autorizzare, controllare, sospendere o revocare l'uso del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente statuto;
15) procedere ad inizio di ogni anno associativo, sentito il Comitato di Controllo, alla revisione degli elenchi degli associati per garantire la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato.

Il Consiglio Direttivo è, inoltre, tenuto a:

a) inviare con cadenza annuale all'AGC Settore Primario-SeSIRCA, una relazione sulle attività da svolgere corredata da un elenco dei soci. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del Comitato di Gestione;
b) comunicare al SeSIRCA ogni variazione, in merito all'elenco dei soggetti aderenti, allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato;
c) utilizzare il nome della "Strada del Vino" e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;
d) trasmettere al SeSIRCA con cadenza annuale una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.
È altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione è fatta mediante telefax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno 3 giorni prima della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Non è ammesso voto per delega.
Le deliberazioni del consiglio Direttivo devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta anche da estranei al Consiglio.
Al Consiglio Direttivo partecipa obbligatoriamente il revisore dei Conti con funzione consultiva.

**Art. 18 – Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei propri componenti, anche tra i non associati ma scelto tra persone di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'Associazione, salvo che nel caso di prima applicazione quando è eletto direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente rappresenta legalmente attivamente e passivamente, l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per una sola consecutivamente.

Il Presidente:

1 presiede l'Assemblea, degli associati ed il Consiglio Direttivo;
2 adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
3 adempie agli incarichi ed alle incombenze stabilite o delegategli dall'Assemblea;
4 provvede alla vigilanza ed alla custodia dei verbali assembleari e del consiglio Direttivo;
5 conferisce incarichi professionali esterni, sentito in Consiglio Direttivo;
6 rappresenta l'Associazione in giudizio conferendo mandato a lite e nei confronti di terzi;
7 compie ogni altro atto non riservato per legge o per statuto ad altri organi e compie altresì tutti gli atti indifferibili ed urgenti da sottoporre a ratifica di altri organi collegiali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente la cui firma attesta l'assenza e l'impedimento del Presidente.

**Art.19 – Vice Presidente**

Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di sua esplicita delega o impedimento.

**TITOLO IV**

**Art. 20 – Organi di garanzia e controllo:**

- Collegio dei Probiviri;
- Revisore dei Conti
- Comitato di Controllo.

**Art. 21 – Collegio dei Probiviri**

Il collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; viene eletto dall'Assemblea anche tra i non soci; essi ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione,
- dirimere le controversie insorte tra soci, erogando, ove nel caso, le sanzioni previste.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall'Assemblea tra gli associati o tra soggetti esterni; i componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati a far parte del Collegio i componenti del C.D. o il Revisore dei Conti.

Oltre alle attribuzioni del presente statuto, il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di collegio arbitrale per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra uno o più associati e l'Associazione, adottando le proprie decisioni irritualmente e secondo equità.

L'iniziativa del Collegio è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria

autonoma iniziativa, esso deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 g.g. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.
Il Collegio è eletto dall'Assemblea, anche tra i non soci, tra personalità che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo economico-giuridico: gli associati si impegnano pertanto ad accettare preventivamente le decisioni del Collegio, decisioni che saranno parimenti ritenute impegnative per il C.D. e la stessa Associazione.

**Art. 22 – Revisore dei Conti**
La gestione economica dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto per un triennio dall'Assemblea degli associati.
Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità associativa e redigerà una relazione ai bilanci annuali, dovrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o di titoli di proprietà dell'associazione e dovrà procedere ad atti di ispezione e controllo.

- Possono essere nominati revisori dei conti e ragionieri e\o commercialisti abilitati ed iscritti nell'apposito albo di categoria. Essi:
- controllano l'andamento amministrativo dell'associazione;
- la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture, svolge
- ogni altro compito previsto dalla legge e dallo statuto e dal regolamento per gli organi di revisione;

il Revisore dei Conti ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione al quale presenta annualmente una relazione scritta sul bilancio consuntivo.
L'Assemblea può nominare un revisore supplente, che svolge tutte le funzioni del titolare in caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

**Art. 23 – Comitato di Controllo**
I membri del Comitato di Controllo sono nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti non associati in numero di tre.
Il Comitato di Controllo nomina nel suo seno il proprio Presidente.
Il Comitato di Controllo, sorveglia il rispetto da parte degli associati delle norme statutarie con particolare riguardo alle norme relative e requisiti validi per la permanenza nella struttura associativa e riferisce al Consiglio Direttivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del presente statuto.
A tal fine il Comitato di Controllo svolge compiti ispettivi e di vigilanza presso gli associati, e qualora ne ravvisi l'opportunità, invita gli stessi ad adeguarsi agli standards qualitativi previsti dalla legge, dal regolamento regionale e dalle norme dell'Associazione. In caso di mancato adeguamento riferisce in merito al Consiglio Direttivo.

**Art. 24 – Controversie**
Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello Statuto, o Regolamento, ovvero tra i soci, essa sarà devoluta alla giurisdizione del Collegio dei Probiviri il quale deciderà con i poteri dei collegi arbitrali previsti dal codice di procedura civile.

## TITOLO V

### Art. 25 – Patrimonio e Bilancio

il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari.

### Art. 26 – Fonti finanziarie

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi erogati dallo Stato, da altri Enti o privati;
c) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio associativo il bilancio consuntivo dal quale risultano segnatamente i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio o entra il 30 giugno qualora particolari circostanze lo giustifichino.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi associativi.
L'Associazione non può distribuire tra gli associati utili, proventi delle attività ovvero gli eventuali avanzi di gestione che devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi sociali.

### Art. 27 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio deve essere discusso ed approvato entro il 30 del mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.

## TITOLO VI

### Art. 28 – Marchio, segnaletica, mappa dei territori, mappa di micropercorso, materiale informativo e carta dell'accoglienza.

L'Associazione adotta, con delibera assembleare un proprio marchio come da prototipo con foglio di allungamento che sarà regolarmente registrato. L'uso del marchio è regolamentato dalla legge sui marchi.
Essa predispone ed installa, con delibera del consiglio direttivo una propria segnaletica nel rispetto delle norme, primarie, secondarie e tecniche vigenti.
L'Associazione predispone adeguata segnaletica, una mappa del territorio, una mappa di micropercorso, adeguato materiale informativo ed una carta dell'accoglienza, ai sensi dell'art. 2 del decreto di attuazione del Regolamento Regionale.

**Art. 29 – Tenuta dei libri**
Oltre i libri prescritti dalla legge, sono obbligatori i seguenti libri:
- verbali dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- verbali del Consiglio Direttivo;
- verbali del Collegio dei Probiviri;
- verbale dei Revisori dei Conti;
- libro dei soci.

**Art. 30 – Scioglimento e liquidazione**
Qualora venga deciso lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni, stabilendo anche le norme per la liquidazione e il compenso ai liquidatori.
Gli eventuali avanzi saranno devoluti ad organismi con finalità analoghe o a enti di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 31 – Regolamento interno**
Particolari norme di funzionamento e di applicazione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

**Art. 32 – Disposizioni finali e rinvio**
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile, alla Legge n. 268 del 27 luglio 1999, e al Regolamento per la Disciplina delle Strade del Vino in Campania, nonché al regolamento interno di applicazione dello Statuto da approvarsi a cura dell'Assemblea.